



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



Il Sindaco

ORDINANZA N. 16 DEL 27/04/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD OGGETTO: PROROGA DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO FINO AL 31 LUGLIO 2021

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n.44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto», che dispone l'applicazione in Emilia-Romagna delle misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (c.d. "zona rossa");

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento», che ha disposto la proroga per la Regione Emilia-Romagna delle misure di cui alla sopracitata ordinanza ministeriale del 12 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 09 aprile 2021, recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana.» nella quale

dispone che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44”;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze legate all'emergenza sanitaria ed in particolare l'ordinanza n. 12 del 13 aprile 2021, avente ad oggetto “proroga delle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel comune di Casalecchio di Reno fino al 3 maggio 2021”;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano», che ha disposto la cessazione dell'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

CONSIDERATA la necessità:

- di rivedere le proprie precedenti disposizioni alla luce del miglioramento dell'andamento epidemiologico Regionale ma prevenendo comunque il diffondersi del contagio, adottando misure anti-assembramento, incentivando il rispetto del distanziamento e dell'uso dei dispositivi di prevenzione delle vie respiratorie;
- di differenziare le modalità di applicazione delle disposizioni del DPCM 02 marzo 2021 ed, in particolare, nell'allegato 9 “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” nella parte relativa al “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE”;

DATO ATTO che i mercati settimanali nel comune di Casalecchio di Reno si svolgono il Mercoledì in “Centro”, il Giovedì alla “Croce”, il Venerdì a “San Biagio”, il Sabato a “Ceretolo”;

CONSIDERATO che le misure di sicurezza individuate con le precedenti ordinanze sindacali in materia di commercio su aree pubbliche hanno influito positivamente sul comportamento degli utenti dei mercati settimanali;

DATO ATTO inoltre che

- il mercato settimanale del Centro registra ampia affluenza di utenti e consta di un settore alimentare e di un settore non alimentare che occupano due aree di parcheggio pubblico separate dalla via Piave;
- il mercato settimanale della Croce insiste in una zona densamente abitata, occupa un'intera area destinata a parcheggio pubblico in via Zampieri e registra un'utenza prevalentemente locale;
- il mercato settimanale di San Biagio ha frequentazione locale e occupa una modesta porzione del parcheggio pubblico accessibile da via Resistenza;
- il mercato settimanale di Ceretolo ha frequentazione locale e occupa una modesta porzione del parcheggio pubblico accessibile da via Sabotino;

CONSIDERATA la particolare situazione che caratterizza le aree mercatali di Casalecchio, con riferimento alle differenti situazioni morfologiche degli spazi pubblici, dell'affluenza e dell'offerta di prodotti da parte degli esercizi commerciali fissi;

RITENUTO pertanto che:

- il settore alimentare e il settore non alimentare del mercato del Centro vengano recintati con elementi mobili e tra loro comunque collegati lasciando accessibile un solo varco di entrata/uscita agli avventori per il settore alimentare e due varchi di entrata/uscita agli avventori per il settore non alimentare;
- il mercato della Croce venga recintato con elementi mobili e tra loro comunque collegati;
- il mercato di San Biagio venga recintato con elementi mobili e tra loro comunque collegati;
- il settore alimentare del mercato di Ceretolo venga recintato con elementi mobili e tra loro comunque collegati;

RITENUTO pertanto necessario adottare fino al 31 luglio 2021, salvo nuovi provvedimenti, specifiche misure volte a rafforzare le azioni di contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali situazioni di rischio di contagio dovute a comportamenti in violazione delle disposizioni riguardanti il divieto di assembramento e del rispetto di un adeguato distanziamento interpersonale;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto:

- si riscontra la necessità di fronteggiare un'emergenza sanitaria presente nel territorio comunale;
- sussistono ragioni di contingibilità (per l'imprevedibile variazione della situazione epidemiologica) e di urgenza (per la necessità di contenere e gestire senza indugio le criticità sopra evidenziate);
- il presente provvedimento, straordinario e residuale, mantiene la propria efficacia esclusivamente fino al 31 luglio 2021, fatti salvi eventuali successivi atti;

ORDINA

fino al giorno 31 luglio 2021, salvo nuovi provvedimenti, al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone e di tutelare la popolazione nel territorio comunale di Casalecchio di Reno, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate ulteriori misure:

1. relativamente allo svolgimento del commercio su aree pubbliche
 - il mercato della "Croce" venga organizzato perimetrando l'area;
 - il mercato di "San Biagio" venga organizzato perimetrando l'area;
 - il mercato di "Ceretolo" venga organizzato perimetrando l'area;
 - il mercato del "Centro" venga organizzato perimetrando entrambe le aree e che lo stesso sia essere temporaneamente ampliato con conseguente modifica della distribuzione dei posteggi e flussi come da schema planimetrico allegato A;
 - l'orario di svolgimento dei mercati come vendita al pubblico è consentita dalle ore 7.00 alle ore 14.00, con obbligo per le imprese di lasciare l'area pubblica entro le ore 14.30, nel rispetto rigoroso delle norme sulla pulizia delle piazzole;
 - tenuto conto della particolare situazione di emergenza e della necessità di adottare modalità semplificate di partecipazione per venire incontro alle esigenze delle imprese interessate, le procedure di assegnazione dei posteggi temporanei saranno curate dalla

Polizia Locale al mattino (la prima mattina di ogni mercato) e, comunque, dalle 8:15, con modalità che dovranno tener conto delle esigenze delle imprese che hanno bisogno di allacciarsi all'utenza elettrica;

- Devono essere adottate le seguenti ulteriori misure precauzionali:
 - All'interno dell'area mercatale si dovrà indossare sempre sia le mascherine di protezione, a copertura di naso e bocca, che i guanti monouso, o in alternativa a questi ultimi provvedere ad una igienizzazione frequente delle mani;
 - Ogni ambulante dovrà mettere a disposizione della clientela i prodotti per l'igienizzazione delle mani, ed in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
 - Dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale, e del divieto di assembramenti;
 - Gli operatori commerciali dovranno allestire il proprio banco, nei posteggi previsti dalle planimetria allegate, assicurando, durante l'operazione di vendita, la distanza minima di un metro tra cliente e cliente e tra operatore e cliente anche installando temporaneamente regolatori di flusso accompagnati da appositi cartelli di entrata/uscita;
 - Ai varchi di accesso alle aree mercatali e lungo la perimetrazione devono essere posti cartelli informativi per informare la clientela sui corretti comportamenti;
 - Presso ogni banco devono essere apposti cartelli informativi circa il rispetto del distanziamento sociale;
 - I clienti potranno accedere al banco solo dalla parte frontale, non consentendo ai medesimi di sostare o acquistare lungo i lati corti dei posteggi, e con il criterio di ammettere la permanenza davanti a ciascun banco di un numero medio di due clienti per ogni banco presente nell'area mercatale;
 - All'interno delle aree mercatali i cittadini possono entrare in contatto con la merce esposta solo utilizzando guanti monouso appena indossati o obbligando li stessi alla disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, mentre gli esercenti e loro dipendenti devono obbligatoriamente indossare la mascherina e utilizzare guanti specificamente indossati o igienizzare frequentemente le mani.
 - All'interno delle aree mercatali i titolari dei posteggi dovranno rigorosamente applicare le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al del DPCM 14 gennaio 2021 ed, in particolare, nell'allegato 9 "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" nella parte relativa al "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE".
- Per tutto quanto non previsto si rinvia alle leggi e alla regolamentazione vigente in materia di mercati cittadini.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa:
 - Alla Prefettura di Bologna
 - Alla Questura di Bologna
 - Al comando provinciale dei Carabinieri

- Al comando provinciale della Guardia di Finanza
- Al comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno
- Al Corpo Unico di Polizia Locale “Reno Lavino”

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Ente o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Ente o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

IL SINDACO
MASSIMO BOSSO
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

ALLEGATI - Allegato A CENTRO
(impronta: **B5B400D8524DBEF6C81A36C2D4C68D2ADF55EDE1334A24825EA0626F9A271768**)